

**CITTA' DI VAREDO**  
**Provincia di Monza e Brianza**



Città di Varedo

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE  
PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE**

## **Art. 1 – Oggetto del regolamento**

Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 9 della legge 337 del 18.03.1968 e successive modifiche, disciplina le modalità di concessione delle aree idonee per l'installazione delle attività dello spettacolo viaggiante in occasione della festa patronale.

## **Art. 2 – Finalità del regolamento**

A seguito del completamento dei lavori dell'area, individuata nell'ambito dell'approvazione del PGT, destinata ad ospitare il mercato settimanale e l'insediamento di strutture mobili per la realizzazione di feste cittadine (deliberazioni C.C. 45/2010 e 1/2011) e del definitivo trasferimento delle attività di spettacoli viaggianti presso la nuova area di via Rebuzzini (deliberazione GC n.94/2012), l'Amministrazione Comunale, con l'approvazione del presente regolamento, intende perseguire le seguenti finalità:

- a) – promuovere una maggiore coesione economico-sociale tra l'operatore dello spettacolo viaggiante ed il cittadino, coniugando l'esigenza economico-imprenditoriale dell'operatore con quella del cittadino di fruire di un parco divertimenti formato da attrazioni le più diversificate ed interessanti possibili;
- b) – salvaguardare il diritto dell'operatore di partecipazione al parco, premiando l'anzianità di presenza e considerando questo parametro di riferimento prevalente rispetto agli altri;
- c) – incentivare lo sviluppo aziendale, favorendo l'espansione dell'impresa nei limiti della disponibilità dell'area, senza ledere il diritto degli altri operatori.

Nello spirito e sulla base dei principi contenuti nel presente articolo, devono essere interpretati i seguenti articoli del presente Regolamento.

## **Art. 3 - Individuazione delle aree**

1. L'area destinata all'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante in occasione dei festeggiamenti della festa patronale è individuata nell'area mercatale di via Rebuzzini di cui alle deliberazioni richiamate all'art. 2 del presente Regolamento.

In caso di temporanea totale o parziale inagibilità della suddetta area, eccezionalmente, potranno essere individuate altre aree limitrofe che comunque non potranno essere utilizzate come ampliamento dell'organico del parco divertimenti, senza che venga modificato o integrato il presente Regolamento.

2. Le richieste occasionali, al di fuori del periodo della festa patronale, per installazione di attrazioni saranno oggetto di valutazione relativamente all'ubicazione, al periodo di installazione ed ai requisiti di legge per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante.

## **Art. 4 – Attività complementari**

Sono escluse dal presente regolamento le attività di vendita che deve essere esercitata conformemente alle vigenti disposizioni di legge che regolano il commercio al dettaglio su aree pubbliche.

## **Art. 5 – Modalità di assegnazione**

Annualmente gli operatori interessati all'assegnazione delle concessioni, in occasione della festa patronale, devono presentare apposita richiesta ai sensi del successivo art. 9.

## Art. 6 - Divieto di installazioni aggiuntive

Sulla base della planimetria allegata alla delibera GC 94/2012, si conferma l'individuazione nell'area di Via Rebuzzini, di due settori:

- settore A) per l'installazione delle attrazioni di proprietà degli operatori che costituiscono il nucleo storico, individuati al successivo art. 7;
- settore B) per l'installazione di max. 2 nuove attrazioni diverse dalle attrazioni esistenti, di cui al successivo art. 8.

Non è consentita nell'intera area l'installazione di ulteriori attrazioni di spettacolo viaggiante.

## Art. 7 – Nucleo storico – settore A

Con la deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 03/09/2012 si è provveduto al trasferimento definitivo delle attività di spettacoli viaggianti presso la nuova area di via Rebuzzini. In tale contesto si è tenuto conto degli operatori che da oltre quaranta anni costituivano il nucleo storico di Piazza Italia, collocandoli nel settore A, come individuato nella planimetria allegata, e consentendo agli stessi l'espansione dell'attività con una ulteriore attrazione, nei limiti di disponibilità della suddetta area. Tale gruppo risulta costituito da n. 9 operatori per un totale di n. 19 attrazioni, di seguito identificate.

<b>1° gruppo – Nucleo storico Localizzato nel settore A</b>
---

NOMINATIVO	N. ATTRAZIONI	DESCRIZIONE DELLE ATTRAZIONI
BACCI Massimo	2	Giostra per bambini; tappeto elastico
BRUNO Giuseppina & C. s.a.s di Parisi Ivano	2	Rotonda tiri vari op-là; battello Mississippi
BUSNELLI Maria Grazia	3	Giostra seggiolini; mini giostra seggiolini; pugnometro
DONATI Roberto – sub. Donati Giorgio	1	Autoscontro
IUSSI Enzo	1	Simulatore virtuale
REINA Ian – sub. Reina Aristodemo	4	Rotonda cerchiotti; tiro turaccioli; rotonda pesca cigno; percorso fantastico per bambini
REINA Guglielmo	3	Rotonda tiri vari; tiro tappi; jump
PARISI Patrizio	2	Mini autoscontro; gru pesca verticale
SCUFFI Lara – sub. Parisi Patrizio	1	Tiri al barattolo

Il settore A risulta completo e non potrà essere oggetto di ulteriori assegnazioni, salvo i casi previsti dai successivi articoli 12 e 13.

#### Art. 8 – Nuove attrazioni – settore B

<b>2° gruppo – Nuove attrazioni Localizzato nel settore B</b>
---

Con la citata deliberazione di giunta comunale n. 94 del 03/09/2012 si è inoltre individuata un'ulteriore area – *settore B, nuove attrazioni* -, come individuato nella planimetria allegata. In tale area è consentita l'installazione di massimo due nuove attrazioni, diverse dalle attrazioni esistenti da individuarsi tra le richieste pervenute nel corso dell'anno di riferimento.

Le richieste, relative alle attrazioni da collocarsi nel settore B - nuove attrazioni, dovranno pervenire ogni anno entro il mese di giugno, dovranno contenere la proposta di una sola attrazione, corredata da specifica immagine/fotografia e verranno valutate d'ufficio sulla base dei seguenti criteri:

- a) data di presentazione della richiesta;
- b) anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio per l'attività di spettacoli viaggianti;
- c) eventuali domande già presentate a partire dall'anno 2012;
- d) spettacolarità, innovazione dell'attrazione proposta e non similarità ad altre attrazioni del settore A;
- e) Relativo ingombro.

Ai criteri di cui ai punti a, b, c, d, vengono applicati i seguenti punteggi :

a)	anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio per l'attività di spettacoli viaggianti (calcolato proporzionalmente)	Max punti 2
b)	eventuali domande già presentate a partire dall'anno 2012	Punti 0,5 per ciascun anno di presentazione della richiesta
c)	- spettacolarità dell'attrazione proposta - minore ingombro rispetto alla superficie del settore B	Punti 3 punti 3

In ogni caso ai fini della formazione della graduatoria, non saranno esaminate e quindi escluse le richieste di installazione di attrazioni simili a quelle già ricomprese nella tabella "1° gruppo – Nucleo storico Localizzato nel settore A" o richieste contenenti proposte di attrazioni plurime.

Stilata la graduatoria, verrà effettuata la verifica dell'effettiva collocabilità (ingombro) della attrazione risultata 1<sup>a</sup> in graduatoria rispetto alla superficie dell'area del settore B. Successivamente si provvederà a verificare che per l'assegnazione della 2<sup>a</sup> attrazione siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) compatibilità dell'ingombro rispetto alla superficie residua all'interno del settore B;
- b) non similarità della tipologia della 2<sup>a</sup> attrazione rispetto alla 1<sup>a</sup> attrazione in graduatoria nel settore B;

Qualora non fossero soddisfatte entrambe le condizioni di cui ai punti a) e b), si scorrerà d'ufficio la graduatoria fino all'individuazione dell'attrazione che risponda ai suddetti requisiti. Qualora non si individuasse in graduatoria una installazione compatibile con i due requisiti richiesti ai punti a) e b), si confermerà la presenza di una sola attrazione.

Nel corso del mese di luglio l'Ufficio Commercio provvederà, sentito il Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale e la Polizia Locale, a formare la graduatoria per l'assegnazione del posteggio.

#### **Art. 9 – Modalità di presentazione delle domande**

Tutti gli esercenti dello spettacolo viaggiante che intendono installare le loro attrazioni dovranno presentare apposita richiesta specificando:

- generalità complete;
- numero di codice fiscale;
- residenza ed altro eventuale recapito;
- precisa denominazione dell'attrazione risultante dall'elenco Ministeriale ed estremi del codice identificativo;
- dimensioni esatte dell'attrazione;
- iscrizione al R.E.A.;
- fotografia dell'attrazione;
- polizza assicurativa;
- collaudo annuale in corso di validità;
- licenza comunale di esercizio;

**Per le installazioni relative alla festa patronale, gli operatori dovranno presentare la documentazione prevista dal 1° comma del presente articolo entro il 30 giugno di ogni anno.**

**Per le installazioni occasionali, gli operatori dovranno presentare la documentazione prevista dal 1° comma del presente articolo almeno 30 giorni prima della data di inizio dell'attività fermo restando la valutazione dell'Amministrazione Comunale in merito alla disponibilità dell'area in cui si intende collocare l'attrazione.**

Sulle domande di riconferma delle installazioni per la festa patronale, devono essere indicate esclusivamente le attrazioni per le quali è già stata concessa l'autorizzazione negli anni precedenti e che compongono l'organico di cui al gruppo A.

Sulle domande di nuove attrazioni per la festa patronale, da collocarsi nel settore B, oltre alla documentazione prevista dal 1° comma del presente articolo, occorre far riferimento a quanto previsto all'art. 8 alla voce **2° gruppo – Nuove attrazioni**

Le domande incomplete o presentate in ritardo non saranno accolte. In ogni caso farà fede la data del timbro postale o della ricevuta della raccomandata.

La concessione delle aree ai singoli esercenti e gli atti conseguenti sono rilasciate dal Responsabile dell'Ufficio Commercio, sentito il Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale e la Polizia Locale, secondo i criteri e le modalità previste dal presente Regolamento.

#### **Art. 10 – Sostituzioni o cambi delle attrazioni**

La sostituzione delle attrazioni con altre dello stesso tipo, senza variazioni di ingombro deve essere comunicata nell'ambito della presentazione della richiesta prevista all'art. 9.

Qualora l'attrazione, oggetto di sostituzione, comporti un aumento delle dimensioni di ingombro, alla richiesta di cui all'art. 9 dovrà essere allegata apposita dichiarazione di un tecnico abilitato che certifichi che il maggior ingombro dell'attrazione non pregiudica le condizioni di sicurezza esistenti all'interno dell'area.

Il cambio non è mai consentito nell'anno successivo a quello della verifica delle strutture da parte della C.P.V. quando previsto.

#### **Art. 11 – Assenze**

La mancata partecipazione dovrà essere preventivamente comunicata all'Ufficio Commercio.

In caso di assenza per n. 2 anni consecutivi, l'esercente perde il diritto all'assegnazione del posteggio.

#### **Art. 12 – Subentri**

In caso di decesso, sarà interamente garantito, per i nominativi di cui al 1° gruppo, il mantenimento dei diritti acquisiti al coniuge, ai discendenti ed ascendenti diretti ed ai collaterali entro il 2° grado.

Nell'ipotesi in cui a succedere nella conduzione dell'attrazione siano più persone, l'Amministrazione comunale riterrà valido un atto di notorietà sottoscritto da tutti gli aventi diritto, che designi come titolare della concessione dell'area in questione un unico successore.

La cessione/affitto d'azienda o di rami della stessa a terzi dovrà avvenire tramite atto autentificato da Notaio, regolarmente registrato, che il subentrante dovrà allegare all'istanza di voltura della concessione, dopo aver ottenuto regolare licenza di esercizio.

Anche in questo caso al subentrante verranno interamente riconosciuti i requisiti maturati dal cedente.

Il subentrante non potrà per 2 anni sostituire l'attrazione oggetto di cessione/affitto.

Il titolare cedente non potrà vantare diritti maturati in forza delle attività cedute.

#### **Art. 13 – Assegnazione di posteggi liberi**

In caso di cessazione definitiva, rinuncia, decadenza, dei titolari di concessione di cui all'art. 7 alla voce "1° gruppo – Nucleo storico Localizzato nel settore A", l'Amministrazione Comunale valuterà la possibilità di emanare uno specifico bando per l'assegnazione del posteggio o, in alternativa, proporre soluzioni migliorative rispetto ai posteggi esistenti.

#### **Art. 14 – Divieto di sub concessione**

Il titolare dell'attrazione per cui è stata rilasciata la concessione è tenuto a gestirla direttamente o tramite familiari maggiorenni o dipendenti regolarmente assunti secondo le vigenti disposizioni di legge.

Ogni sub concessione, che comunque simulata, abbia lo scopo di eludere questa disposizione, comporta l'immediata revoca della concessione stessa e l'esclusione dalla manifestazione per le due successive edizioni.

## **Art. 15 – Concessioni a Società**

In caso di trasformazione da ditta individuale a società o di scioglimento di una società, regolarmente costituita in precedenza, comprovato dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., al nuovo soggetto saranno riconosciuti i diritti precedentemente maturati.

## **Art. 16 - Durata della manifestazione**

La durata della manifestazione, in occasione della festa patronale, è fissata in n. 5 giorni a partire dal venerdì precedente la 2<sup>a</sup> domenica di ottobre sino al martedì successivo. Di anno in anno entro la data di inizio della festa patronale, potrà concordarsi tra le parti la possibilità di deroga sino alle h 19.00 del mercoledì, sempre che vi sia l'impegno a liberare l'intera area entro e non oltre le h 05.00 del giovedì per la compresenza del mercato settimanale.

Le attrazioni potranno essere installate a partire dalle ore 8,00 del mercoledì che precede l'inizio della manifestazione e dovranno essere rimosse entro la giornata del mercoledì successivo. Per consentire l'allestimento del mercato settimanale del giovedì, potranno accedere all'area per il montaggio, nella giornata di mercoledì, solo le attrazioni del settore A ricadenti nella zona identificata in planimetria in "zona montaggio anticipato". Nella mattinata di giovedì sarà vietato l'entrata e/o lo spostamento di qualsiasi mezzo nell'intera area destinata agli spettacoli viaggianti, stante la presenza degli operatori del mercato e della cittadinanza. Tali operazioni potranno riprendere dopo le ore 15.00 del giovedì.

## **Art. 17 – Orari**

L'orario di apertura e di chiusura della manifestazione è fissato dalle ore 10, 00 alle ore 23,30.

## **Art. 18 – Utilizzo di apparecchi di diffusione sonora**

L'uso di altoparlanti per la diffusione sonora è consentito esclusivamente dalle ore 10,00 alle ore 23, 30 nelle serate di venerdì e sabato e sino alle 22.30 negli altri giorni.

Le emissioni sonore dovranno comunque essere regolate in modo tale da non recare disturbo alla quiete pubblica.

E' vietato l'uso di sirene, cicalini e suoni intermittenti.

L'utilizzo di apparecchi sonori è soggetta alla preventiva "Comunicazione per attività rumorosa temporanea".

Eventuali inadempienze comporteranno la revoca della concessione e l'esclusione dalla manifestazione nell'anno successivo.

## **Art. 19 – Prescrizioni per l'installazione**

L'ufficio Commercio curerà l'assegnazione dell'area, assistito dal Comando di Polizia Locale.

I concessionari dell'area comunale devono rispettare le seguenti condizioni per l'installazione delle attrazioni:

- Ottemperare a tutte le disposizioni circa la collocazione e l'esercizio delle attrazioni, come da progetto presentato;
- Iniziare l'attività alla data stabilita;
- Ottemperare a tutte le disposizioni inerenti il decoro e l'efficienza dell'attrazione;

- Non sospendere l'attività durante il periodo e gli orari previsti;
- Provvedere alla presentazione e pagamento della concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dando dimostrazione del versamento effettuato all'Ufficio Tecnico Comunale tramite presentazione della ricevuta prima dell'inizio della manifestazione che rilascerà apposita autorizzazione;
- Provvedere alla presentazione della "Comunicazione per attività rumorosa temporanea";
- Ottemperare alle prescrizioni contenute nella autorizzazione per la concessione del suolo pubblico;
- Corrispondere eventuali spese relative ai costi di attivazione dei servizi.

Il mancato pagamento di quanto dovuto, nei termini stabiliti dall'Amministrazione comunale, comporterà l'esclusione del trasgressore dalla concessione per almeno due anni e lo stesso potrà essere riammesso solo allorquando avrà estinto ogni debito.

### **Art. 20 – Sistemazione di roulotte, caravan ed automezzi**

La sistemazione di roulotte, caravan ed automezzi su suolo pubblico dovrà essere oggetto di apposita richiesta.

L'autorizzazione alla sosta è rilasciata dal competente Ufficio Tecnico Comunale nell'ambito dell'autorizzazione di concessione di suolo pubblico.

E' fatto assoluto divieto di sistemare, anche temporaneamente, carriaggi non pertinenti o appartenenti a persone estranee al parco stesso.

Eventuali inadempienze a quanto previsto dal presente articolo comporteranno l'esclusione dalla partecipazione al parco per l'anno successivo.

### **Art. 21 – Responsabilità**

Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare in conseguenza ed in dipendenza dell'esercizio dell'attività, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità l'Amministrazione comunale.

E' a carico dei concessionari l'onere di munirsi di idonee polizze assicurative agli effetti della responsabilità civile verso terzi riguardante le attrazioni, con relativa quietanza che attesta la validità anche per il periodo di allestimento e smontaggio.

### **Art. 22 – Sanzioni**

Le violazioni delle norme di cui al presente Regolamento, oltre ai provvedimenti disciplinari previsti dallo stesso, comportano l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da € 25,00 a € 500,00, come previsto dall'art. 7 bis del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, T.U. delle leggi sull'ordinamento locale.

Per l'applicazione delle sanzioni si procederà nei modi e nei termini stabiliti dalla legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni e secondo la L.R. 25.11.2002, n. 27.



#### **Art. 22 - Abrogazione di norme precedenti**

A decorrere dall'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari in materia.

#### **Art. 23 - Norma finale**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda alle norme di carattere generale, al Regolamento di Polizia Urbana ed al Regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e per l'applicazione dei relativi tributi previsti da Leggi, Regolamenti e/o deliberazioni vigenti e degli eventuali oneri relativi.

#### **Art. 24 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione.